

- che l'impresa era attiva e operante nel Comune di Villasor alla data del'11 marzo 2020, e ha sospeso la propria attività ai sensi del DPCM 11.03.2020 e dei successivi provvedimenti adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali ai fini del contenimento del contagio da nuovo coronavirus;

- Attività dell'impresa:

- Commercio al dettaglio in sede fissa di generi del settore non alimentare (*specificare*):

- Commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio in concessione per almeno tre giorni a settimana

- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/1991

- Attività artigiana del settore alimentare

- pizzeria
- rosticceria
- gastronomia
- pasticceria

- Servizi alla persona

- acconciatore
- estetista
- tatuatore
- palestra

- Attività culturali, artistiche e di intrattenimento

- Gestione di strutture per l'infanzia

- che l'impresa è attualmente attiva e operante nel Comune di Villasor;

- di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- che il calo di fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo di sospensione obbligatoria, anche parziale, dell'attività e le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del nuovo coronavirus affrontate e da affrontarsi con la riapertura delle attività sono superiori all'importo massimo del contributo una tantum in oggetto;

¹ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Inoltre il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

² Soggetti per i quali deve essere attestata l'assenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia):

- Se si tratta di imprese individuali, titolare e direttore tecnico, ove previsto.
- Se si tratta di società, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
 - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
 - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

INFORMATIVA ai sensi delle norme sulla *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679; DLgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* – GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*)), si informa che i dati forniti al Comune di Villasor saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire le procedure di concessione dei contributi e tutti gli atti connessi e conseguenti, di ottenere informazioni statistiche, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri enti se previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.

Titolare del trattamento: Comune di Villasor, rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Pinna,
piazza Matteotti 1 – tel. 070/9648023 – PEC segreteria@villasor.legalmail.it

Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dalle norme sopracitate (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
rpd@comune.villasor.ca.it